

## **CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI " FALCONE E BORSELLINO " DI VIA REFICE , 22.**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del capitolato d'oneri è la regolamentazione dei rapporti nascenti dall'appalto della gestione, ad esclusiva cura e spese dell'appaltatore, del centro sportivo comunale " Falcone e borsellino, Via Refice,22, catastalmente identificato al foglio catastale n. 42, mappale 659, subalterni 5 parte e 3, e nella planimetria allegata sub A e così costituito:

- un campo di calcio a 11 in erba naturale mt. 100x 60;
- un fabbricato comprendente servizi, spogliatoi e magazzino di pertinenza degli impianti;
- una pista polivalente di mt. 25x40 circa;
- un campo in erba e sabbia di mt. 40x65 per il gioco del calcio e del calcetto
- cortili ed aree verdi interne di stretta pertinenza;

L'appaltatore dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento del centro sportivo nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate ed adottande, relative all'esercizio dei medesimi.

Gli impianti, i locali, gli arredi e le attrezzature sono consegnati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'appaltatore.

### **ART. 2 - DURATA**

La durata dell'appalto è stabilita in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla stipulazione del contratto.

### **ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico dell'appaltatore, il quale dovrà attenersi in particolare alle disposizioni ed obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) garantendo la puntuale applicazione della vigente normativa in materia, relativamente alle parti applicabili, in ogni fase lavorativa connessa con l'attività in gestione, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche.
2. L'appaltatore in qualità di "Datore di Lavoro", dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione ed aggiornamento del personale proprio addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
3. Gli obblighi formativi si estendono alla normativa:
  - i. sul rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione (D.M. 10 Marzo 1998) per la gestione delle emergenze incendio;
  - ii. in materia di pronto soccorso aziendale (D.M. n. 388/2003);e devono essere comprovati da appositi attestati formativi. L'appaltatore dovrà redigere "*tempestivamente*", all'inizio della gestione del Centro Sportivo, il documento di valutazione dei rischi "DVR" (ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008) delle strutture in cui si svolgeranno le attività e farne pervenire copia al Servizio Attività Sportive e Ricreative del Comune di Sassuolo. Il Comune di Sassuolo è quindi esplicitamente

esonerato da eventuali inadempimenti dell' " appaltatore " in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. L'inosservanza delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, potrà determinare la risoluzione del contratto secondo le modalità specificate nel presente "Capitolato d'Oneri".

4. Per il presente contratto, *NON* si prevede l'elaborazione del DUVRI, in quanto trattasi di prestazioni che non determineranno compresenza di personale dell'"appaltante" con attività di prestazioni del gestore.
5. L'appaltatore, inoltre, deve individuare ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio all'interno del Centro Sportivo multifunzionale ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al decreto stesso.
6. Nel caso il Responsabile non venga nominato, il tutto rimarrà in carico al titolare dell'appalto.
7. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato l'appaltatore può avvalersi di lavoro subordinato, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto degli standard sociali minimi riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro come definiti nel D.M. Ambiente 06/06/2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".
8. Qualora si avvalga di lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, deve sostenere i relativi oneri esonerando nel contempo il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità.
9. L'appaltatore dovrà provvedere in particolare:
  - a. dotarsi dei mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle prestazioni. Gli automezzi dovranno essere in efficienza secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico;
  - b. a munirsi delle prescritte autorizzazioni di Polizia Amministrativa;
  - c. ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
  - d. di garantire entro l'impianto, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 e successive modifiche, la presenza e il funzionamento di defibrillatore semiautomatico (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita, garantendo inoltre la presenza di operatori adeguatamente formati negli orari di apertura dell'impianto;
  - e. all'apertura e alla chiusura delle strutture sportive, nel rispetto scrupoloso degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività in programma per ogni anno sportivo; deve inoltre assicurare un servizio di sorveglianza continua durante le ore di attività proprie o di terze Associazioni o singoli utenti, a fronte di richieste in tal senso, onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate dall'appaltatore.
  - f. all'allestimento degli impianti di calcio per le partite interne di campionato, con particolare riferimento alla segnaletica degli stessi; ogni ulteriore eventuale allestimento deve essere concordato con l'appaltatore ed eseguito a carico del richiedente e deve rispettare gli obblighi della sicurezza;
  - g. a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo degli impianti, ai sensi dei successivi artt. 5-6, nonché i regolamenti in materia di utilizzo di impianti sportivi comunali;
  - h. alla riscossione e introito delle tariffe d'uso degli spazi sportivi, secondo le misure di cui all'art. 5;
  - i. a far fronte a tutte le spese di gestione (luce, acqua limitatamente al contatore per l'irrigazione del campo di calcio a 11, gas, rifiuti solidi urbani), mediante volturazione delle rispettive utenze. Relativamente ai consumi di gas, il contratto di

somministrazione ricomprende anche i consumi della sala di quartiere e del bar adiacenti all'impianto sportivo. Pertanto, l'appaltatore provvederà a richiedere, ai rispettivi conduttori il rimborso delle spese per i consumi di gas per l'uso della sala di quartiere e dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, sulla base dei consumi rilevati dai rispettivi contacalorie installati nella centrale termica. I consumi di acqua per i servizi e gli spogliatoi dovranno essere rimborsati a SGP srl, a fronte di richiesta di rimborso trasmessa dalla medesima con allegata documentazione giustificativa;

- j. al ripristino degli eventuali danni arrecati al complesso dagli spettatori ad eccezione di quelli causati dagli utenti di cui al successivo art. 6, per i quali provvederà il Comune di Sassuolo e/o gli utilizzatori dallo stesso indicati;
  - k. alla gestione degli spazi pubblicitari, secondo le modalità di cui all'art. 10;
  - l. a nominare un referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, al fine di garantire la reperibilità in caso di bisogno;
  - m. a trasmettere al Comune di Sassuolo, il rendiconto gestionale al 30 Luglio di ciascun anno e una relazione di verifica sull'andamento delle attività sportive.
10. Nel caso di inadempimento delle prestazioni previste nel presente articolo il Comune di Sassuolo concedente procederà d'ufficio con addebito delle spese all'appaltatore rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale di cui all'art. 15, che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni.

#### **ART. 4 – PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA**

1. Durante tutto il periodo di validità dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria in osservanza delle prescrizioni impartite dal Comune di Sassuolo.

Si intendono ordinarie tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti, come di seguito specificato, ancorché in modo non esaustivo:

##### **Manutenzione ordinaria riparativa dell'edificio;**

- Riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche ammalorate, nonché delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie, trattamenti protettivi e verniciature di serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e rifissaggio delle parti di controsoffitto che si distaccano o si deteriorano;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- riparazioni degli impianti elettrici installati, degli eventuali impianti anti-intrusione, impianti ed attrezzature antincendio e delle parti terminali d'uso, compresa la sostituzione di tutte le parti soggette a normale usura quali ad esempio batterie, lampade, portalampade, interruttori: la manutenzione dovrà essere eseguita da personale qualificato ai sensi delle vigenti norme;
- manutenzione e mantenimento in piena efficienza degli impianti ed attrezzature antincendio;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazioni con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;

- riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio del centro sportivo;
- pulizia di tutti gli spazi interni concessi in gestione, degli arredi, vetrate e infissi secondo quanto di seguito previsto.

#### **Pulizia e manutenzione ordinaria programmata degli edifici:**

- pulizia periodica/giornaliera delle strutture coperte con la seguente articolazione:
  - operazioni a frequenza giornaliera:
- svuotamento di cestini portacarte con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
- raccolta di carta di grossa pezzatura;
- spolveratura ad umido di mobili ed arredi con prodotti di pulizia da spruzzare su panno;
- pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su porte, interruttori elettrici, ecc...;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc..., con detergente e successive disinfezioni;
- lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
- trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
- aspirazione di polvere e sporco dagli zerbini e tappeti degli ingressi, ecc...;
  - operazioni a frequenza settimanale:
- lavaggio vetri;
- pulizia pareti lavabili, soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
- sgombero della neve davanti agli accessi dell'impianto ed alla rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio;
- controllo annuale di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra ai sensi del D.P.R. n. 461/2001;
- ritinteggio biennale di tutte le pareti interne a contatto con il pubblico/utenti;
- revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte interne;
- controllo mensile dell'efficienza degli scarichi WC, rubinetti, ecc.;
- controllo trimestrale efficienza impianto antincendio;
- pulizia semestrale, o comunque secondo necessità, dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento, in particolare zona docce;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- manutenzione ordinaria delle centrali termiche presenti nel complesso sportivo.

#### **Manutenzione delle aree verdi**

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i servizi di cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto consistenti nelle seguenti prestazioni:

- raccolta e trasporto a rifiuto di carte ed ogni tipo di detrito dai tappeti erbosi, dai vialetti e dalle aree cortilive ghiaiate o asfaltate;
- falciatura del tappeto erboso, eseguito su manto erboso di cm 10/12 di altezza;
- diserbi meccanici a regola d'arte, dopo ogni falciatura, intorno a cordonate, muretti, siepi, panchine, etc... nonché a siepi, cespugli ed essenze d'alto fusto, per le quali non si dovrà dar luogo a scortecciature;
- raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta della falciatura;

- risemina o manutenzione, epoca e condizioni climatiche permettendo, di ogni superficie e tappeto erboso difettoso.

Relativamente ai campi di calcio, sono altresì a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria, segnatura e conservazione in buono stato del manto erboso del campo di calcio e del campetto di allenamento secondo quanto di seguito previsto:

**operazioni generali di mantenimento del manto erboso:**

- sfalcatura dell'erba da ottobre a maggio una volta ogni quindici giorni, da giugno a settembre in media una volta alla settimana;
- segnatura del campo di calcio grande prima di ogni partita;
- ricompattamento delle zolle dopo ogni partita o allenamento;
- copertura avvallamenti con miscuglio di sabbia e terra precedentemente preparata, ogni quindici giorni;
- opere di rappazzamento del manto erboso con semina in primavera ed autunno;
- concimazione 3/4 volte all'anno in novembre, febbraio, aprile, giugno;
- irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche;

**operazioni da compiere sul campo di calcio al termine della stagione sportiva, indicativamente all'inizio del mese di Giugno:**

- taglio dell'erba esistente;
  - diserbo selettivo per eliminare tutte le erbe infestanti a foglia larga;
  - spianamento della superficie con erpici speciali;
  - spargimento su tutta la superficie del campo di sabbia fine lavata e spianamento della stessa con idoneo erpice;
  - taglio della superficie del campo con idonea macchina scarifatrice, sia in senso trasversale che longitudinale, per una profondità di cm 3/4;
  - semina con idoneo miscuglio di sementi atto a formare un manto erboso resistente al forte calpestio tipico del gioco di calcio;
  - spargimento di torba vegetale mista a concimi organici speciali per favorire sia l'arricchimento che la crescita del manto erboso;
  - ulteriore spargimento sulla superficie di sabbia fine lavata;
  - aerazione con rullo dentato;
  - interro e copertura del seme;
  - leggera rullatura;
  - tagli dell'erba e innaffiamento necessario della superficie a seconda delle condizioni atmosferiche fino alla ripresa dell'attività sportiva.
3. Sono, poi, a carico dell'appaltatore la vigilanza, il controllo e la guardiania degli impianti, nonché il mantenimento e la cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco, ma che costituisce di fatto una pertinenza o accesso ai medesimi.
  4. Il gestore non può apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune di Sassuolo e di S.G.P. srl, modifiche di qualsiasi natura all'immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.
  5. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici si precisa che ogni modifica dovrà essere autorizzata per iscritto, in via preventiva, dal Comune di Sassuolo e/o S.G.P. srl e dovrà essere eseguita da impresa qualificata ai sensi delle vigenti normative. Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comune di Sassuolo la documentazione tecnica dei lavori eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità.
  6. La verifica periodica degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (verifica impianto di messa a terra) è a carico dell'appaltatore.
  7. L'appaltatore è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente al Comune di Sassuolo e ad S.G.P. srl ogni anomalia danno o malfunzionamento di impianti riscontrato nel normale uso degli stessi, che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria, provvedendo, immediatamente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ad impedire l'accesso delle persone nella zona interessata.

8. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Sassuolo e alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., ogni anomalia, danno o malfunzionamento di impianti, riscontrato nel normale uso degli stessi, che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria, provvedendo, immediatamente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ad impedire l'accesso delle persone nella zona interessata.
9. Il Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., si riservano la facoltà di accedere all'impianto in qualsiasi momento a mezzo dei propri Uffici competenti, senza obbligo di preavviso.
10. L'appaltatore non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria del centro sportivo che la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., e il Comune proprietario, intendessero fare a propria cura e spese. L'appaltatore non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con l'appaltatore, compatibilmente con la natura e tipologia dei lavori, possibilmente, nel rispetto della programmazione annuale dell'attività agonistica e sportiva presso l'impianto, fermo restando che l'impianto resterà chiuso solo per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità.
11. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo il Comune di Sassuolo, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, provvederà d'ufficio con addebito di spese all'appaltatore, avvalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 13 che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni.

#### **ART. 5 – USO DEGLI SPAZI SPORTIVI E TARIFFE**

1. E' garantito, prioritariamente, all'appaltatore l'utilizzo del campo a 11, per attività di allenamento e per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, fino all'80% delle ore disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 23:00, di ogni settimana di ciascun anno sportivo che, di regola, inizia a metà settembre e termina entro la metà di giugno dell'anno successivo, per la pratica dell'attività di allenamento e agonistica del calcio, nonché la priorità nell'utilizzo degli spazi sportivi, nelle giornate di sabato e domenica, per la realizzazione delle partite casalinghe dei campionati a cui l'appaltatore si iscrive annualmente. Il restante 20% della fascia oraria, di cui sopra, deve essere concessa alle Associazioni sportive e/o gruppi sportivi amatoriali che ne facciano richiesta.
2. Delle modalità per le richieste d'uso degli impianti sportivi, da parte delle Associazioni Sportive, viene data informazione a cura del Servizio Attività Sportive, indicativamente a fine giugno/inizio luglio, di ciascun anno, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, con indicazione dei termini per la ricezione delle stesse.
3. Altre specifiche richieste di terzi, sono da inoltrare, a cura delle Associazioni richiedenti all'appaltatore
4. Il Servizio appalti, contratti e servizi ricreativi del Comune di Sassuolo e il gestore concorderanno l'utilizzo dell'impianto attraverso la programmazione annuale dell'attività del gestore e delle società sportive che ne chiederanno l'utilizzo, entro il limite massimo del 20 per cento degli spazi disponibili.
5. In caso di concomitanza di richiesta, da parte di più Associazioni, dello stesso impianto, nelle stesse fasce orarie, saranno applicati i seguenti indirizzi:
  - è privilegiata l'Associazione che ha sede legale nel territorio comunale da almeno 5 anni e l' 80% dei tesserati alle Federazioni Sportive o agli enti di Promozione Sportiva residenti nel Comune di Sassuolo;
  - è privilegiata l'Associazione che pratica la disciplina sportiva a cui l'impianto è stato destinato prioritariamente cioè attività motoria, calcio, calcetto, pallavolo e beach-volley;

- sono penalizzate le Associazioni che hanno fatto rinuncia delle ore richieste nell'anno sportivo precedente, al di fuori dei casi per cui non è previsto alcun addebito.
6. Qualora, a seguito dell'applicazione degli indirizzi sopra illustrati permangano ancora le condizioni di parità fra le Associazioni richiedenti, verrà definito un ordine di accesso sulla base dei seguenti criteri:
    - attività rivolta al settore giovanile fino alla categoria under 21, (considerando una sola squadra per ogni categoria, ( 3 punti per ogni squadra fino ad un massimo di punti 21);
    - corretto uso degli impianti durante l'ultima stagione sportiva in termini di rispondenza tra le concessioni ottenute e il reale utilizzo degli impianti, rispetto delle scadenze, corretto comportamento nei confronti di tutti i soggetti utilizzatori degli spazi sportivi; ( punti 7);
    - squadra/atleta dell'associazione richiedente che svolge attività Nazionale federale (punti 8), o attività Regionale federale (punti 6), o attività Provinciale federale (punti 5), o attività degli Enti di promozione sportiva (punti 2);
    - anni consecutivi di attività sul territorio ( punti 6 ), attribuiti in modo proporzionale agli anni di anzianità delle due Associazioni.
  7. Le istanze di Associazioni Sportive di nuova costituzione, verranno prese in considerazione successivamente, compatibilmente con le residue disponibilità.
  8. La supervisione e il controllo in materia di assegnazione degli spazi sportivi in appalto resta in carico al Servizio Attività Sportive che lo effettua sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo, a valere nei confronti dell'appaltatore al quale compete la concreta organizzazione e gestione.
  9. Il Comune si riserva di modificare, nell'ambito della revisione complessiva della politica tariffaria dei servizi comunali, la misura delle tariffe e l'articolazione delle fasce di attività. Di tale eventuale modifica sarà data comunicazione al gestore in tempi congrui.
  10. E' data facoltà al gestore e ai soggetti ammessi ad utilizzare gli impianti di concordare, dandone comunicazione al Comune di Sassuolo, forme di collaborazione alternative all'applicazione delle tariffe sopracitate, o sostitutive delle stesse, quali: scambi di impianti, eventuale compartecipazione nella realizzazione di campionati del settore giovanile, interscambi nel tesseramento di atleti, collaborazione nella manutenzione dell'impianto e simili.
  11. L'uso degli impianti è così disciplinato:

#### **Uso del campo di calcio a 11:**

Il campo di calcio a 11 "Falcone e Borsellino", dovrà essere utilizzato per la realizzazione di attività agonistica e di allenamento del calcio.

Ogni altro utilizzo del campo per eventuali tornei, da realizzarsi, eventualmente, nei mesi di giugno e luglio a conclusione dell'attività calcistica federale e degli Enti di Promozione Sportiva dovrà essere concordata di volta in volta con l'appaltatore.

Le tariffe d'uso del campo di calcio per partite di campionato e/o amichevoli sono le seguenti:

-per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia)	€ 25,85/h
-per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia)	€ 33,75/h
-per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia)	€ 55,00/h

Le tariffe d'uso del campo di calcio per eventuali allenamenti sono le seguenti:

-per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia) diurna	€ 18,10/h
-per attività giovanile fino a 16 anni (1^ fascia) notturna	€ 21,80/h
-per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) diurna	€ 22,00/h
-per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) notturna	€ 26,15/h

- per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) diurna € 35,00/h
- per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) notturna € 44,20/h

### **Uso del campetto per il gioco del calcio e del calcetto:**

Il campetto per il gioco del calcio e del calcetto dovrà essere utilizzato per gli allenamenti e le partite di squadre di calcio e calcetto, dando la precedenza all'attività realizzata dall'appaltatore. Le tariffe d'uso del campetto, per le Associazioni e i terzi ammessi all'utilizzo del medesimo sono le seguenti:

- per attività giovanile fino a 16 anni ( 1^ fascia) diurna € 8,70/h
- per attività giovanile fino a 16 anni ( 1^ fascia) notturna € 14,35/h
- per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) diurna € 13,45/h
- per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2^ fascia) notturna € 19,95/h
- per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) diurna € 25,60/h
- per attività agonistica e amatoriale superiore 21 anni (3^ fascia) notturna € 34,10/h

### **Uso della Pista Polivalente:**

L'accesso alla Pista Polivalente, attrezzata per l'Hockey on-line, la pallavolo e il calcetto sarà consentito a gruppi organizzati e non, che facciano richiesta in tal senso all'appaltatore.

L'utilizzo della pista sarà libero e gratuito, senza la possibilità di fare prenotazioni indicativamente nelle fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 19.00, limitatamente ad un utilizzo di un'ora nel caso sia concomitante un altro gruppo.

Le tariffe d'uso della pista in caso di prenotazione, nelle fasce dalle ore 19.00 in poi sono identiche a quelle sopracitate relative all'utilizzo del campetto.

Ogni attività o manifestazione non strettamente connessa con l'attività sportiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Sassuolo.

12. Per l'eventuale attività di gruppi spontanei e occasionali anche non residenti nel Comune di Sassuolo la tariffa è determinata a cura dell'appaltatore.
13. Le tariffe sopra determinate sono da intendersi IVA esclusa, ove dovuta.
14. Le tariffe d'uso sopra determinate, devono essere versate prima dell'inizio dell'attività all'appaltatore.
15. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, nell'ambito di una revisione complessiva della politica tariffaria dei servizi comunali, la misura delle tariffe e l'articolazione delle fasce di attività. Di tale eventuale modifica sarà data comunicazione all'appaltatore in tempi congrui.
16. E' data facoltà all'appaltatore e alle Associazioni ammesse ad utilizzare gli impianti di concordare, dandone comunicazione al Comune di Sassuolo, forme di collaborazione alternative all'applicazione delle tariffe sopracitate, o sostitutive delle stesse, quali: scambi di impianti, eventuale compartecipazione nella realizzazione di campionati del settore giovanile, interscambi nel tesseramento di atleti, collaborazione nella manutenzione degli impianti, ecc..

## **ART. 6 - FACOLTA' DEL COMUNE DI SASSUOLO**

1. L'appaltatore è tenuto a concedere in uso al Comune di Sassuolo, gli impianti oggetto dell'appalto, compatibilmente con l'attività programmata sui medesimi, qualora ne abbia necessità per disposizione di autorità superiore o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e per servizio di interesse collettivo.



2. Il Comune di Sassuolo potrà, quindi, usufruire, annualmente, delle aree e dei relativi servizi, gratuitamente e con servizio di apertura/chiusura/guardiania e pulizia, per le seguenti iniziative:
  - Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi delle scuole di ogni genere e grado;
  - Manifestazioni Fiere d'Ottobre;
  - Massimo di 10 giornate per iniziative varie, organizzate in proprio o in collaborazione con terzi.

#### **ART. 7 - FACOLTA' DELL'APPALTATORE**

1. Il gestore destinerà prioritariamente gli impianti allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato in considerazione della tipologia dello stesso, ma, in subordine, potrà autorizzarne l'utilizzo, per la realizzazione a sua completa e totale responsabilità e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, di iniziative sportive e non sportive di interesse pubblico quali: attività di gioco, ricreative, motorie, gratuite o a pagamento, purché compatibili con un normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.
2. L'utilizzo degli impianti per attività extrasportive sarà sottoposto all'autorizzazione del Comune di Sassuolo, tenendo conto dei seguenti criteri preferenziali:
  - manifestazioni che presentino caratteristiche di rilevante utilità pubblica o finalità di integrazione sociale per il territorio sassolese;
  - a parità di condizioni, sarà data priorità alle richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
3. Compete al gestore autorizzare l'utilizzo a terzi dello spazio sportivo richiesto, con tassativa indicazione delle misure da adottarsi da parte del soggetto utilizzatore per la salvaguardia delle strutture
4. L'utilizzo dell'impianto per manifestazioni extrasportive è subordinato inoltre alla verifica, da parte del gestore, delle norme di P.S. vigenti in materia, sia per quanto riguarda le prescritte autorizzazioni, sia per quanto concerne i limiti e le condizioni di esercizio dello spazio sportivo.

#### **ART. 8 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI**

1. L'appaltatore potrà eseguire, previa autorizzazione in forma scritta del Comune di Sassuolo, su parere tecnico di SGP srl, interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione degli impianti sportivi, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso.
2. L'esecuzione di eventuali opere resta comunque subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi necessari ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune, rimane comunque estraneo alle forme di finanziamento scelte dall'appaltatore per realizzare gli interventi, anche in considerazione dell'assenza di garanzie finanziarie.
4. Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra (opere, impianti e attrezzature fisse) eventualmente realizzate, accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune di Sassuolo al termine dell'appalto e verranno acquisite nella piena proprietà del Comune stesso in seguito al collaudo definitivo, all'accatastamento e al rilascio dell'agibilità.

## **ART. 9 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE**

Il gestore ha la facoltà di offrire un servizio di somministrazione agli avventori del centro sportivo, previo assolvimento delle condizioni previste dall'art. 5 del contratto.

## **ART. 10 - PUBBLICITA'**

1. L'appaltatore ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli spazi sportivi presenti all'interno dell'impianto sportivo in oggetto, per il periodo di validità del presente appalto.
2. L'appaltatore ha, più precisamente, la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie; effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti sportivi. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515.
3. Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico dell'appaltatore.
4. Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Sassuolo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.
5. L'appaltatore può autorizzare l'installazione di cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto da parte di terzi, eventualmente autorizzati dal Comune di Sassuolo, ad utilizzare i vari spazi sportivi.

IL DIRETTORE SETTORE I

Dott.ssa Giuseppina Mazzeola

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE